

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P480/4122 sott. 32

Roma, 06 maggio 2008

OGGETTO: DM 26.08.1992. Attività n. 85. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. – Quesito.

Con le note indicate a margine è stato trasmesso, per il relativo parere di quest'Area, il quesito fatto pervenire a codesti Uffici dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale Generale – Direzione Generale di Venezia.

In sintesi, la richiesta dell'Ufficio Scolastico citato, era originata da un esposto del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori (S.N.A.L.S.) di Venezia-Mestre, riguardo alla presunta violazione del decreto indicato in oggetto da parte dei dirigenti scolastici, che avrebbero costituito un certo numero di classi aventi ciascuna un numero di presenze superiori a quanto previsto dal D.M. 26.08.1992 punto 5.0 (massimo affollamento ipotizzabile: 26 persone/aula).

Tanto premesso, nel concordare sia con le argomentazioni e i pareri di codesti Uffici, sia con l'avviso dell'Ufficio scolastico proponente la problematica, si rende necessario aggiungere quanto segue.

I diversi indici di affollamento delle aule scolastiche dettate dai competenti Dicasteri sono in relazione ad una serie di parametri ciascuno dei quali corrisponde ad esigenze particolari.

Per quanto attiene alla prevenzione incendi, il valore di 26 persone/aula previsto dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazione del decreto stesso il quale, al punto 5.0, prevede la possibilità di adottare indici diversi perché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.

D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6. del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.